



COMUNE DI ULASSAI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. **132**
del **13/12/2021**

Oggetto: Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Rimodulazione Dotazione organica.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **treddici** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nella Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SORU GIOVANNI	Si	
Vicesindaco	DEIDDA LUIGI		Si
Assessore Comunale	LOI MARIA SPERANZA	Si	
Assessore Comunale	DEMURTAS ROBERTA	Si	
Assessore Comunale	SANNA LUCA		Si

Presenti: **3**

Assenti: **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara Murgia**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Ing. Giovanni Soru** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 dispone che: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;
- l'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

RITENUTO, a seguito di verifica sulle nuove esigenze di personale richieste dai vari Servizi e considerati i vincoli alla spesa di personale ed il limite alla spesa corrente, di voler programmare per il triennio 2022/2024, le seguenti assunzioni:

Annualità	A tempo indeterminato	A tempo determinato
2022	Nessuna assunzione prevista	<ul style="list-style-type: none">- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, Cat. D, art. 110 T.U.E.L., comma 2, a tempo pieno e determinato per 1 anno a partire dal 01.01.2022, da assumere mediante selezione, prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco;- n. 1 Istruttore Contabile, cat. C, a tempo pieno e determinato per 1 anno a partire dal 01.01.2022, da assumere mediante selezione;- n. 1 dipendente progetto Lavoras, periodo 01.01.2022-30.04.2022;- attivazione Cantieri Comunali.
2023	Nessuna assunzione prevista	<ul style="list-style-type: none">- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, Cat. D, art. 110 T.U.E.L., comma 2, a tempo pieno e determinato per 1 anno, prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco;- n. 1 Istruttore Contabile, cat. C, a tempo pieno e

		determinato per 1 anno; - attivazione Cantieri Comunali.
2024	Nessuna assunzione prevista	- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, Cat. D, art. 110 T.U.E.L., comma 2, a tempo pieno e determinato per 1 anno, prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco; - n. 1 Istruttore Contabile, cat. C, a tempo pieno e determinato per 1 anno; - attivazione Cantieri Comunali.

CONSIDERATO che:

- che nel triennio di riferimento non sono previste assunzioni a tempo indeterminato, per cui non si procede alla verifica delle capacità assunzionali;
- l'acquisizione del personale a termine viene disposta per ragioni di carattere sostitutivo e/o per fare fronte a esigenze cui non è possibile sopperire con il normale organico, aventi carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle modalità di utilizzo del lavoro flessibile e delle procedure di reclutamento previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004;

ATTESO che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

RILEVATO, che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, le limitazioni di spesa vigenti, al fine del:

A) contenimento della spesa di personale;

DATO ATTO che, riguardo al punto A, l'art. 1 comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia [...];

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 647.725,12 così come certificato in sede di approvazione del Rendiconto di Gestione 2020;

VISTO, riguardo al punto B), l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe);

DATO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario in data 06.12.2021 ha rilasciato apposita certificazione circa il rispetto dei vincoli di spesa di personale per il triennio 2022/2024 senza calcolare i vincoli per le nuove assunzioni considerando che non è intenzione dell'amministrazione procedere a nuove assunzioni;

CONSIDERATO, infine, che il Comune di Ulassai:

- ha rispettato il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente che non supera quello determinato per gli Enti in condizione di dissesto, sulla base di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'interno 18 novembre 2020;
- non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, come risultante dal suddetto prospetto allegato "A" al presente atto;
- ha rispettato il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile, come risultante dal prospetto allegato "A" al presente atto, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010;

PRESO ATTO, quindi, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2022/2024;

DATO ATTO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2021;
- l'ente ha adottato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 23/02/2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023 e dovrà adottare entro l'approvazione del bilancio il nuovo piano per il triennio 2022/2024;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/ Obiettivi di performance organizzativa 2021/2023 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2021;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26/06/2020, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-*bis* del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti"*

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”;*

ATTESO che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del programma triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, poiché come si evince dalla documentazione allegata, è garantita la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale;

PRECISATO altresì che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2022/2024, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

VISTA il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2021;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
- la L. n. 296/2006 ed in particolare l'art. 1 comma 557 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 78/2010 ed in particolare l'art. 9 comma 28 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 34 del 30/04/2019 - come convertito dalla L. 28/06/2019 n. 59 e ss.mm.ii.;
- la circolare sul D.M. attuativo dell'articolo 33 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI DARE ATTO che la presente programmazione rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

DI PRENDERE ATTO che non sussistono situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

DI APPROVARE il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 e la sua articolazione annuale, prevedendo le assunzioni meglio di seguito specificate e alle decorrenze indicate:

Annualità	A tempo indeterminato	A tempo determinato
2022	Nessuna assunzione prevista	- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, Cat. D, art. 110 T.U.E.L., comma 2, a tempo pieno e determinato per 1 anno a partire dal 01.01.2022, da assumere mediante selezione, prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco; - n. 1 Istruttore Contabile, cat. C, a tempo pieno e determinato per 1 anno a partire dal 01.01.2022, da assumere mediante selezione; - n. 1 dipendente progetto Lavoras, periodo 01.01.2022-30.04.2022; - attivazione Cantieri Comunali.
2023	Nessuna assunzione prevista	- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, Cat. D, art. 110 T.U.E.L., comma 2, a tempo pieno e determinato per 1 anno, prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco; - n. 1 Istruttore Contabile, cat. C, a tempo pieno e determinato per 1 anno; - attivazione Cantieri Comunali.
2024	Nessuna assunzione prevista	- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, Cat. D, art. 110 T.U.E.L., comma 2, a tempo pieno e determinato per 1 anno, prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco; - n. 1 Istruttore Contabile, cat. C, a tempo pieno e determinato per 1 anno; - attivazione Cantieri Comunali.

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, come riportato nell'Allegato A" ed in particolare:

- Non prevede assunzioni a tempo indeterminato nel triennio di riferimento;
- rispetta l'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014;
- rispetta il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010;

DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere positivo dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente, che si allega alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

DI RIDETERMINARE la dotazione organica come stabilito nell'allegato C);

DI TRASMETTERE presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DI DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data la propedeuticità del presente atto al redigendo bilancio di previsione.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Ing. Giovanni Soru	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia
--------------------------------------	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **13/12/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 20/12/2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **20/12/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 20/12/2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il _____

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara